

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 giugno 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 gennaio 2016, n. 2.

**Modifiche del regolamento di esecuzione in
materia di tutela delle acque.** (16R00077) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 gennaio 2016, n. 3.

**Regolamento sulle attività extraservi-
zio.** (16R00037)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 gennaio 2016, n. 4.

**Modifiche del regolamento di esecuzione alla
legge sulla tutela del paesaggio.** (16R00164) ... Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre
2015, n. 0249/Pres.

**Regolamento per il sistema regionale di for-
mazione continua e di educazione continua
in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre
2014, n. 27 (legge finanziaria 2015).** (16R00074) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2015, n. 30.

**Modifiche alle leggi regionali 31/2005,
43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pe-
sca.** (16R00016)..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 31.

**Norme per l'integrazione sociale delle persone
straniere immigrate.** (16R00015) Pag. 13


LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 32.

**Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003,
n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libe-
ro).** (16R00014)..... Pag. 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25.

**Norme di semplificazione della disciplina re-
gionale in materia di demanio marittimo. Modi-
fiche ed integrazioni alla legge regionale 31 mag-
gio 2002, n. 9.** (16R00057) Pag. 28



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 1.

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale). (16R00173) . Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2015, n. 8/Reg.

Integrazioni al Regolamento regionale n. 4 del 05/08/2015 (Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015). (16R00084). Pag. 32

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari. (16R00081) Pag. 32

LEGGE 31 dicembre 2015, n. 31.


Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Modifica di norme. (16R00082). Pag. 33

LEGGE 31 dicembre 2015, n. 32.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016. (16R00083) Pag. 34

DECRETO PRESIDENZIALE 21 dicembre 2015, n. 33.

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'economia. Modifica dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6. (16R00137). Pag. 35



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 gennaio 2016, n. 2.

Modifiche del regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 2 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1508 del 22 dicembre 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. —

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 14 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituita:

«*a*) “consistenza dell'allevamento”: il numero di capi mediamente presenti nell'azienda nel corso di un anno, calcolati secondo l'Unità Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, determinata come segue:

- 1) bovini, jak e zebù oltre i 2 anni = 1 UBA;
- 2) bovini, jak e zebù da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;
- 3) bovini, jak e zebù da 4 settimane a 6 mesi = 0,4 UBA;
- 4) equini oltre i 6 mesi = 1 UBA;
- 5) asini, muli e zebù nani oltre i 6 mesi = 0,5 UBA;
- 6) pony (compresi gli “Haflinger”) oltre i 6 mesi = 0,5 UBA;
- 7) ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA;
- 8) suini riproduttori = 0,3 UBA;
- 9) suini da ingrasso = 0,15 UBA;
- 10) galline ovaiole = 0,004 UBA;
- 11) tacchini = 0,03 UBA;
- 12) struzzi oltre 1 anno = 0,15 UBA;
- 13) selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervi, caprioli, ecc.) = 0,15 UBA.»

2. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è aggiunta la seguente lettera *h*):

«*h*) “superficie foraggera”: termine collettivo per prati, foraggiere avvicendate e pascoli nei pressi del maso, nel rispetto dei seguenti coefficienti di correzione:

- 1) prato / prato speciale: 1,00;
- 2) prato - falciatura biennale: 0,50;
- 3) prato - falciatura biennale - con tara 20%: 0,40;
- 4) prato/prato speciale - con tara 20%: 0,80;
- 5) prato speciale - con tara 50%: 0,50;

- 6) pascolo: 0,40;
- 7) pascolo - con tara 20%: 0,32;
- 8) pascolo - con tara 50%: 0,20;
- 9) foraggiere avvicendate: 1,20.»

Art. 2.

1. L'art. 16 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«Art. 16. (*Dosi di applicazione*) — 1. La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione di giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto:

- a*) 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per superfici foraggiere ubicate a una quota fino a 1.250 m s.l.m.;
- b*) 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per superfici foraggiere ubicate a una quota superiore a 1.250 m s.l.m. e fino a 1.500 m s.l.m.;
- c*) 170 kg N/ha (2,0 UBA/ha): per superfici foraggiere ubicate a una quota superiore a 1.500 m s.l.m. e fino a 1.800 m s.l.m.;
- d*) 153 kg N/ha (1,8 UBA/ha): per superfici foraggiere ubicate a una quota superiore a 1.800 m s.l.m.

2. Per lo spargimento di effluenti di allevamento su terreni agricoli che non sono superfici foraggiere, le quantità di azoto di cui al comma 1 vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti di correzione:

- a*) frutticoltura: 0,40;
- b*) viticoltura: 0,40;
- c*) arativo / orticoltura / giardinaggio: 1,00.

3. Per il calcolo delle quantità di azoto ai sensi dei commi 1 e 2 non si tiene conto:

- a*) delle prime 250 galline ovaiole;
- b*) dei primi 4 suini da ingrasso.

4. In caso di superamento della soglia di cui al comma 3 si tiene conto di tutte le galline ovaiole e di tutti i suini da ingrasso.

5. Per il calcolo del quantitativo di azoto sparso annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 vanno dedotti i giorni di alpeggio.

6. Per il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica un limite di tolleranza di 0,1 UBA/ha di superficie foraggera o almeno 1 UBA per azienda.»

Art. 3.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 18 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, sono così sostituiti:

«4. Gli allevamenti con più di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacità minime:

- a*) bovini e suini:
 - 1) letame:

1.1) nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4,5 m³/UBA;



1.2) platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m²/UBA o un volume pari a 4,5 m³/UBA;

2) liquame:

2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 3 m³/UBA;

3) liquiletame:

3.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 9 m³/UBA;

b) ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebù e avicoli:

1) letame:

1.1) per l'allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio;

1.2) per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m²/UBA o un volume pari a 1,5 m³/UBA;

2) liquame:

2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m³/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;

c) cavalli, asini, muli e pony:

1) letame:

1.1) nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m³/UBA;

1.2) platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m²/UBA o un volume pari a 3 m³/UBA;

2) liquame:

2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m³/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;

d) in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l'anno all'aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

5. Gli allevamenti con un numero di UBA pari o inferiore a 3 adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di liquame/liquiletame o liquidi di sgrondo verso acque superficiali o in rete fognaria.»

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 32 del capo III del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«3. Le aree di travaso coperte di distributori interni con serbatoi fino a 9.000 litri, in alternativa all'impianto di trattamento possono essere dotate di un sistema per la raccolta di eventuali spandimenti della capacità di almeno 200 litri.»

2. Nel testo italiano del comma 7 dell'art. 32 del capo III del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, la parola «volume» è sostituita dalla parola «capacità».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 gennaio 2016

KOMPATSCHER

(Omissis).

16R00077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 gennaio 2016, n. 3.

Regolamento sulle attività extraservizio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 19 gennaio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 20 del 12 gennaio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le attività extraservizio che possono essere svolte dal personale dipendente degli enti di cui al comma 2, in osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi. Il regolamento contiene inoltre disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentiti.

2. Il presente regolamento si applica al personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano anche al personale docente ed educativo, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale.

3. Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale.

Art. 2.

Limitazioni

1. Le attività extraservizio sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) non devono comportare un conflitto d'interesse;



b) il relativo impegno temporale non deve pregiudicare in alcun modo l'attività di servizio;

c) possono essere svolte solamente al di fuori dell'orario di lavoro;

d) per la relativa effettuazione non è consentito l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza;

e) deve essere in ogni caso garantito il recupero psicofisico.

2. Il personale che intende svolgere attività extraservizio deve informare per iscritto il superiore competente e la ripartizione o struttura competente in materia di personale sugli interessi finanziari o non finanziari che possono comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta, il personale fornisce ulteriori informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale e tributaria.

3. Il superiore competente esercita la funzione di vigilanza e ha l'obbligo di informare la ripartizione o struttura competente per il personale in ordine all'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale.

Art. 3.

Attività extraservizio consentite senza autorizzazione

1. Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio senza autorizzazione:

a) cariche non remunerate presso società cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

b) attività per le quali non è previsto alcun compenso;

c) cariche presso società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità;

d) partecipazioni a società di capitali o partecipazioni in qualità di socio accomandante in società in accomandita semplice, sempreché non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali;

e) mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità.

2. In caso di attività non remunerate possono essere rimborsate le spese documentate e corrisposti i gettoni di presenza.

Art. 4.

Attività extraservizio di modica entità

1. Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio, a condizione che il relativo compenso non superi l'importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare:

a) attività di relatore;

b) attività artistiche;

c) collaborazioni occasionali;

d) attività accessorie pagate con voucher o simili.

2. In questi casi è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2. L'attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.

Art. 5.

Attività extraservizio previa autorizzazione

1. Il personale può, previa autorizzazione, eseguire saltuariamente le seguenti attività extraservizio lucrative entro il limite di cui al comma 2:

a) attività di commercio, di industria o di libera professione;

b) attività nell'ambito di rapporti di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici, purché non sia superato il limite massimo dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali medie; le ore per le attività di insegnamento sono ricalcolate a tal fine in ore amministrative secondo le disposizioni vigenti;

c) cariche in società costituite a fine di lucro;

d) attività agricole;

e) altre attività remunerate.

2. I proventi lordi rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non possono superare in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l'indennità integrativa speciale. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all'importo annuo di 7.000,00 euro.

3. Le autorizzazioni all'esercizio di attività extraservizio sono rilasciate dal direttore/dalla direttrice della ripartizione o struttura competente in materia di personale, previo parere del superiore competente.

Art. 6.

Ulteriori prestazioni di lavoro del personale a tempo parziale

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di ulteriori prestazioni di lavoro, nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2, sempreché l'ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno. In tal caso i proventi lordi, rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non possono superare in ogni caso complessivamente il 130 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l'indennità integrativa speciale.

2. In caso di rapporto a tempo parziale, a richiesta oppure non appena l'ente di appartenenza offre la possibilità di un rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trova applicazione il limite di reddito di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti del personale assunto nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.

Art. 7.

Assenze dal servizio

1. Alla luce delle disposizioni del presente regolamento le attività extraservizio possono essere autorizzate anche in caso di assenza dal servizio, previa richiesta dettagliatamente motivata da parte del personale.



2. In caso di assenza retribuita possono essere eseguite solo le attività extraservizio di modica entità di cui all'articolo 4; in caso di assenza non retribuita trova applicazione il limite di reddito di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Il superamento dei limiti di reddito di cui al comma 2 può essere autorizzato nei seguenti casi:

a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto e imprevisto disagio personale;

b) per concedere al personale per una sola volta e al massimo per un anno la possibilità di svilupparsi o riorientarsi professionalmente.

4. In caso di assenza per malattia o di congedo obbligatorio per maternità non è consentito lo svolgimento di alcuna attività extraservizio.

Art. 8.

Gestione e controllo delle attività extraservizio

1. Per la gestione e l'autorizzazione delle attività extraservizio del proprio personale i singoli enti possono utilizzare sistemi telematici.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti, il personale comunica annualmente al proprio ente di appartenenza, entro il termine e secondo le modalità dallo stesso prestabiliti, i proventi lordi dell'attività extraservizio.

3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, relativo all'obbligo di comunicazione dei soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico a una persona dipendente da un ente pubblico, non trova applicazione se il personale interessato vi provvede direttamente.

4. Gli enti di appartenenza eseguono controlli a campione sulle attività extraservizio autorizzate e possono eseguire controlli a campione su tutto il proprio personale.

5. Le attività extraservizio autorizzate nell'anno solare sono pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo sul sito internet «Amministrazione trasparente» dell'ente di appartenenza.

6. L'esecuzione di un'attività extraservizio in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed eventualmente la revoca dell'autorizzazione.

Art. 9.

Attività istituzionali remunerate da terzi

1. Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali, svolge saltuariamente attività remunerate da terzi all'ente di appartenenza, può essere assegnata un'indennità di istituto, tenendo conto dell'ammontare dei compensi percepiti dall'ente di appartenenza e delle risorse dallo stesso impiegate per la relativa attività.

Art. 10.

Attività presso altre strutture pubbliche

1. Le attività svolte presso altre strutture provinciali, altri enti pubblici provinciali o scuole a carattere statale non sono considerate attività extraservizio se le retribuzioni del personale sono a carico dell'amministrazione provinciale. In questi casi l'attività è retribuita mediante i previsti elementi di retribuzione e non sono ammissibili compensi diretti al personale.

2. Nei casi indicati al comma 1 le ore dei contratti individuali di lavoro non possono superare complessivamente il monte ore di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Le ore per le attività di insegnamento sono ricalcolate a tal fine in ore amministrative secondo le disposizioni vigenti. La prestazione di eventuali ulteriori ore può essere pagata solo mediante gli elementi di retribuzione aggiuntivi.

Art. 11.

Disposizioni particolari per il personale dirigente

1. Fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee che comportino un impegno non significativo ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal direttore generale/dalla direttrice generale, previo parere del direttore superiore.

3. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività libero-professionale, trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale.

Art. 12.

Disposizioni particolari per il Corpo forestale provinciale

1. Fermo restando il rispetto delle norme generali sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi, sono incompatibili con l'appartenenza al Corpo forestale provinciale le seguenti cariche e attività:


a) sindaco, assessore comunale, presidente di comunità comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un'azienda municipalizzata;

b) presidente di un consorzio di bonifica, di un'interessenza o di un'amministrazione separata di beni di uso civico;

c) membro di giunta di un'amministrazione separata di beni di uso civico;

d) rappresentante dell'associazione cacciatori più rappresentativa a livello provinciale o comprensoriale, rettore o membro di giunta di riserva di caccia o rettore o guardia venatoria volontaria di una riserva privata di caccia;

e) comandante di un corpo dei vigili del fuoco volontario;



f) presidente o gestore di un'acqua da pesca nell'ambito della propria circoscrizione di vigilanza;

g) presidente di un'associazione turistica;

h) attività che possano dar luogo a conflitti di interesse nell'ambito di approvazioni, sorveglianza e controllo, come consulenza, progettazione, direzione dei lavori o rilievi tecnici.

2. Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l'ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio e il posto di custodia ittico-venatoria.

3. Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresì applicazione le disposizioni speciali sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi previste per il predetto personale.

Art. 13.

Incarichi a personale collocato a riposo

1. Per gli incarichi consentiti e non consentiti al personale collocato a riposo trovano direttamente applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 14.

Incarichi e attività non consentiti

1. Gli incarichi e le attività che non rispettano le disposizioni del presente regolamento o di altre norme vigenti sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi non sono consentiti.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per le attività extraservizio, conferite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2016 rimangono valide, a condizione che a partire dal 1° gennaio 2016 vengano rispettati i limiti di reddito previsti dal presente regolamento.

Art. 16.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 gennaio 2016

KOMPATSCHER

16R00037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 gennaio 2016, n. 4.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1414 del 9 dicembre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, è così sostituito:

«Art. 6 (*Risarcimento in denaro*). — 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale è determinato come segue:

a) esso è pari di norma al 50 per cento dei costi stimati per l'esecuzione dei lavori abusivi. La stima di tali costi è effettuata sulla base del listino prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili;

b) in caso di edifici esso è pari al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo per l'edilizia residenziale, come determinato semestralmente dalla Giunta provinciale;

c) in caso di edifici con destinazione agricola o di volumetria sotterranea esso è pari al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo per l'edilizia residenziale, come determinato semestralmente dalla Giunta provinciale;

d) in caso di interventi su edifici non misurabili in termini di superficie coperta o di cubatura esso ammonta a euro 1.000,00.

2. Se gli interventi abusivi vengono realizzati nell'ambito di parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di tutela paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata del 50 per cento.»



Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La Commissione per il fondo del paesaggio previsto dall'art. 18-bis della legge provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, con funzioni di Presidente;

b) un/una rappresentante della ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;

c) una persona designata dall'associazione di tutela del patrimonio paesaggistico-culturale più rappresentativa a livello provinciale;

d) un esperto/un'esperta in materia di scienze naturali.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta della presidenza il direttore/la direttrice dell'ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio.»

Art. 3.

1. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 8 e del punto 1 dell'Allegato A del decreto del Presidente della provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, le denominazioni «Ripartizione provinciale Natura e paesaggio» e «Ripartizione Natura e paesaggio» sono sostituite dalla denominazione «Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio».

2. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 8 e del punto 1 dell'Allegato A del decreto del Presidente della provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, la denominazione «Landesabteilung Natur und Landschaft» è sostituita dalla denominazione «Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 gennaio 2016

KOMPATSCHER

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2015, n. 0249/Pres.

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che introduce l'obbligo della formazione permanente per gli operatori sanitari;

Considerati gli Accordi Stato - Regioni, rispettivamente n. 168 di data 1° agosto 2007, n. 192, di data 5 novembre 2009 e n. 101 di data 19 aprile 2012 che hanno delineato il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) a livello nazionale;

Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), che all'art. n. 8 (finalità 7 - sanità pubblica) prevede che il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia venga approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Valutato che la Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di sviluppo della qualità dei servizi, intende promuovere, governare e sviluppare un sistema regionale di formazione continua per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, aperto anche ai libero professionisti, con le finalità di:

a) promuovere l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;


b) perseguire l'eccellenza nella formazione di professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;

c) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina a livello regionale;

Valutata la necessità di confermare i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider finalizzata all'organizzazione di eventi formativi ECM e di fornire le opportune indicazioni per la realizzazione, da parte degli stessi providers, di eventi formativi;

Precisato che il ruolo di ente accreditante è posto in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione», e successive modifiche ed integrazioni;



Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2036 del 16 ottobre 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)

(*Omissis*)

CAPO I

OGGETTO

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) il presente regolamento ha lo scopo di delineare il sistema per la formazione continua ed educazione continua in medicina, di seguito anche ECM, della Regione Friuli Venezia Giulia, di fissare i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider rivolta all'organizzazione di eventi formativi ECM e di eventi di formazione continua (residenziali, di formazione sul campo e di formazione a distanza).

2. Il presente regolamento è adottato in conformità con la normativa nazionale di settore, con le indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e con gli accordi in materia della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di perseguire garanzie di qualità, trasparenza, flessibilità, efficacia ed affidabilità dell'offerta formativa.

CAPO II

SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

Art. 2.

Principi generali

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di sviluppo della qualità dei servizi, promuove, governa e sviluppa un sistema regionale di formazione continua per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, aperto anche ai libero professionisti, con le finalità di:

- a) migliorare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
- b) perseguire l'eccellenza nella formazione dei professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;
- c) valorizzare i servizi di formazione quali strutture strategiche per lo sviluppo del Servizio sanitario regionale;
- d) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina, a livello regionale, mediante l'accreditamento dei providers.

Art. 3.

Governance regionale

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove, nell'ambito di sua competenza, il programma regionale di formazione continua ed attua il sistema regionale ECM assumendo come quadro di riferimento le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce eventuali criteri integrativi rispetto a quanto previsto a livello nazionale e assicura la coerenza del sistema regionale ECM con quanto previsto a livello nazionale.

Art. 4.

Organi e strutture

1. La governance del sistema formativo regionale è garantita dai seguenti organi e strutture:

- a) Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM;
- b) Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM;
- c) Comitato di garanzia;
- d) Osservatorio per la qualità;
- e) Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito Direzione centrale);
- f) Servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 5.

Consulta regionale per la formazione continua e l'educazione continua in medicina

1. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, è istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge Finanziaria 2014)" con decreto del Direttore centrale ed è organo regionale strategico di consultazione e di proposta sui temi della formazione continua e dell'ECM per i rappresentanti delle professioni, delle strutture sanitarie e delle università, operanti nel territorio regionale.

2. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM formula proposte in tema di:

- a) bisogni formativi delle diverse professioni e programmazione della formazione continua a livello regionale, anche con riferimento ai dati provenienti dall'implementazione dei dossier formativi individuali e di gruppo;



b) sistema regionale ECM;

c) qualità degli eventi, valutazione delle ricadute delle attività formative sul miglioramento delle competenze dei professionisti del Servizio sanitario regionale e dei professionisti sanitari in genere.

3. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM è così costituita:

a) Presidente: l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;

b) un rappresentante della Direzione centrale;

c) un rappresentante della direzione centrale competente in materia di formazione;

d) quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti del Servizio sanitario regionale tenendo conto delle varie specificità (ospedali, territorio, IRCCS);

e) un rappresentante designato congiuntamente dai servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale per il tramite della conferenza di cui all'art. 10, comma 1;

f) un rappresentante del privato accreditato, designato congiuntamente dagli enti interessati;

g) un rappresentante, afferente ai Dipartimenti di scienze mediche, per ciascuna delle università presenti in Regione;

h) un rappresentante dei Dipartimenti di scienze chimiche e farmaceutiche delle università presenti in Regione;

i) un rappresentante, designato congiuntamente a livello regionale, dai rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle seguenti figure: medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, farmacisti, psicologi, chimici, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;

l) un rappresentante nominato dalla Direzione centrale sentite le associazioni professionali presenti in regione per ciascuna delle seguenti aree/figure professionali:

1) area tecnico diagnostica (audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia);

2) area tecnico assistenziale (dietista, igienista dentale, tecnico della fisiologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, audioprotesista, tecnico ortopedico);

3) area riabilitativa (fisioterapista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale, podologo, ortottista/assistente di oftalmologia, educatore professionale);

4) area della prevenzione (assistenti sanitari, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro);

5) fisici;

6) assistenti sociali;

7) dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa;

m) un rappresentante designato dal Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie (Ceformed).

4. In caso d'inadempienza degli enti designanti provvede d'ufficio la Direzione centrale. Fanno parte di diritto della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, senza diritto di voto, i componenti della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

5. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM dura in carica tre anni. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

6. La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Nel caso di decisioni relative al sistema ECM hanno diritto di voto unicamente i componenti che rappresentano od esercitano professioni tenute all'obbligo ECM. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni la partecipazione, qualora disposta dai rispettivi enti, è prevista in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma n. 5 della legge regionale 23/2013, la partecipazione dei componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni è compensata da un gettone di presenza e da un eventuale rimborso spese.

Art. 6.

Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina (ECM)

1. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM costituisce l'organo di supporto tecnico scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua e per l'ECM.

2. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013 con decreto del Direttore centrale ed esercita le seguenti funzioni:

a) promuove e svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale ed in accordo con l'Osservatorio nazionale, le attività finalizzate alla valutazione della qualità della formazione erogata;

b) formula proposte per il governo, il miglioramento e lo sviluppo del sistema di formazione continua ed ECM regionale e per la revisione del relativo sistema normativo;

c) formula proposte sui requisiti di accreditamento ed esprime pareri vincolanti sulle richieste di accreditamento dei providers;

d) formula proposte per il monitoraggio e la gestione delle attività sponsorizzate;

e) formula proposte per lo sviluppo del dossier formativo;

f) dà seguito alle proposte avanzate dalla Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM rispetto alle funzioni assegnate;

g) valuta la coerenza dei programmi di formazione con le logiche e gli obiettivi del Servizio sanitario regionale.

3. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è così costituita:

a) Presidente: il Direttore della Direzione centrale;

b) un funzionario nominato dalla Direzione centrale;

c) un rappresentante delle università di Udine e Trieste nominato dalla Direzione centrale su designazione congiunta delle due università;

d) un rappresentante dei servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale nominato dalla Direzione centrale;

e) quattro componenti nominati dalla Direzione centrale sulla base di un elenco fornito da Ordini e Collegi della regione, tenuto conto dell'esperienza professionale almeno quinquennale nel campo della formazione posseduta da ciascun candidato e dell'opportunità di garantire adeguata presenza alle professioni maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante per le professioni sanitarie non comprese nel punto e), nominato dalla Direzione centrale tra i componenti della Consulta regionale per la formazione continua tenuto conto delle professioni numericamente più rappresentative.

4. In caso d'inadempienza degli enti designanti provvede d'ufficio la stessa Direzione centrale. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, di volta in volta e su temi specifici, esperti nelle varie discipline e/o settori che possono partecipare alle riunioni/attività della Commissione, senza diritto di voto.

5. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM dura in carica tre anni. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

6. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni la partecipazione, qualora disposta dai rispettivi enti, è prevista in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma n. 5 della legge regionale n. 23/2013, la partecipazione dei componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni è compensata da un gettone di presenza e da un eventuale rimborso spese.

Art. 7.

Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia è finalizzato a garantire la trasparenza e l'indipendenza della formazione continua e dell'ECM rispetto ai contributi offerti dagli sponsor.

2. Il Comitato di garanzia svolge le funzioni previste dal presente regolamento in relazione alle finalità per cui è costituito e si esprime, con pareri, sulle questioni proposte dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

3. Il Comitato di garanzia è istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013 con decreto del Direttore centrale ed è composto da un massimo di cinque componenti, di cui almeno uno componente la Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM con funzioni di presidente, nominati dalla Direzione centrale, sentita la Commissione stessa, tra gli esperti nella materia. Il Presidente, previo



parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, di volta in volta e su temi specifici, esperti nelle varie discipline e/o settori che possono partecipare alle riunioni/attività del Comitato di garanzia senza diritto di voto.

4. Il Comitato di garanzia dura in carica tre anni. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

5. Il Comitato di garanzia si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La Direzione centrale garantisce le attività di segreteria e supporto. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni la partecipazione, qualora disposta dai rispettivi enti, è prevista in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma n. 5 legge regionale n. 23/2013, la partecipazione dei componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni è compensata da un gettone di presenza e da un eventuale rimborso spese.

Art. 8.

Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua

1. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013 con decreto del Direttore centrale e si configura come strumento operativo della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM per la realizzazione dei programmi di promozione della qualità della formazione continua ed ECM erogata dai providers della regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è composto da una rete di esperti in materia individuati, formati e coordinati secondo il programma definito dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione tra gli esperti in materia. Le funzioni di supporto sono affidate alla Direzione centrale.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua svolge tutte le funzioni inerenti la promozione del miglioramento della qualità della formazione continua ed ECM.

4. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. La Direzione centrale garantisce le attività di segreteria e supporto. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni la partecipazione, qualora disposta dai rispettivi enti, è prevista in orario di servizio. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 23/2013, la partecipazione dei componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni è compensata da un gettone di presenza e da un eventuale rimborso spese. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade automaticamente dalla carica.

Art. 9.

Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione Friuli Venezia Giulia

1. La funzione di governo e sviluppo del sistema regionale di formazione continua ed ECM è assicurata dalla Direzione centrale avvalendosi del contributo della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, del Comitato di garanzia, dell'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua, della conferenza dei responsabili dei servizi di formazione del Servizio sanitario regionale e della conferenza dei providers ECM FVG di cui all'art. 10, in particolare mediante le seguenti funzioni:

a) proporre le politiche formative per il Servizio sanitario regionale;

b) predisporre, coordinare e verificare i programmi regionali di formazione e i programmi per la valutazione della qualità e delle ricadute della formazione;

c) supportare e coordinare, a livello strategico, i servizi di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) aggiornare ed adeguare i requisiti essenziali per l'accreditamento dei providers e formulare proposte per quelli auspicabili;

e) gestire i processi di accreditamento dei providers mediante il controllo e la verifica del possesso e del relativo mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti sia in regime provvisorio sia standard attraverso

un proprio sistema di valutatori e di visite programmate o senza preavviso alle strutture, compresa la verifica del rispetto, da parte dei providers accreditati, dei requisiti formali previsti per gli eventi realizzati;

f) monitorare le attività ed assicurare la gestione dei flussi informativi relativi alla formazione continua erogata a livello regionale;

g) adottare tutti gli atti necessari al funzionamento del sistema.

Art. 10.

Servizi di formazione degli enti del servizio sanitario regionale e providers accreditati in Friuli Venezia Giulia

1. Presso la Direzione centrale è attivata la conferenza dei responsabili dei servizi di formazione del Servizio sanitario regionale con funzioni di coordinamento strategico delle attività del Sistema di formazione continua ed ECM, di consulenza e di scambio di buone prassi.

2. La conferenza di cui al comma 1 è coordinata da un componente designato dalla Direzione centrale. Il coordinatore ha facoltà di allargare la partecipazione ad esperti in relazione agli argomenti in discussione.

3. Partecipano al Sistema regionale di formazione continua i servizi di formazione di altri enti pubblici e privati che hanno la qualifica di providers ECM FVG o che, a diverso titolo, contribuiscono ai programmi di formazione continua ed ECM della regione Friuli Venezia Giulia.

4. I providers ECM FVG di cui al comma 3 sono riuniti nella conferenza dei providers ECM FVG che ha funzioni di consulenza e di scambio di buone prassi in tema di formazione continua ed ECM per la regione Friuli Venezia Giulia.

5. La conferenza dei providers ECM FVG è coordinata da un componente designato dalla Direzione centrale. Il coordinatore ha facoltà di allargare la partecipazione ad esperti in relazione agli argomenti in discussione.

CAPO III

ACCREDITAMENTO DEI PROVIDERS

Art. 11.

Finalità del sistema ed accreditamento nella qualità di provider

1. Il sistema di formazione continua ed ECM della regione Friuli Venezia Giulia è finalizzato a garantire la qualità scientifica e l'integrità etica ed a certificare l'offerta formativa in sanità prodotta da providers accreditati dal sistema regionale.

2. L'accREDITamento nella qualità di "Provider ECM - FVG" è attribuito dalla regione Friuli Venezia Giulia, quale ente accreditante, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento secondo le modalità indicate nell'art. 15.

3. L'accREDITamento nella qualità di provider ECM - FVG non è compatibile con quello di provider nazionale ECM e con quello di provider accreditato presso altre regioni italiane ed abilita gli enti alla realizzazione nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto in caso di iniziative transfrontaliere come disciplinate dal Manuale per l'accREDITamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2, di eventi qualificati tramite l'attribuzione dei crediti ECM ed al rilascio dei crediti previsti ai rispettivi partecipanti.

4. Ai providers ECM - FVG afferiscono anche le funzioni relative alle attività di formazione continua rivolte ai professionisti del Servizio sanitario regionale o di interesse del settore socio-sanitario.

Art. 12.

Tipologia di providers

1. Possono acquisire la qualifica di provider del Sistema ECM-FVG:

a) tutti i soggetti pubblici che operano nel campo della sanità quali enti del Servizio sanitario regionale, università, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Agenzia regionale protezione dell'ambiente;

b) gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali che rappresentano le professioni ECM;

c) le strutture sanitarie del privato accreditato;

d) altri enti/aziende, pubblici e privati.



2. I richiedenti devono possedere i requisiti previsti dal presente regolamento e dal Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers di cui all'art. n. 14, comma 4, ed inviare formale istanza alla Direzione centrale. Gli enti del Servizio sanitario regionale si accreditano obbligatoriamente con il sistema regionale che, in relazione alla natura giuridica ed alla mission pubblica degli stessi, può prevedere requisiti specifici.

3. La richiesta di accreditamento può essere limitata a una o più tipologie formative quali formazione residenziale (RES), formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD) e formazione blended e/o ad una o a tutte le professioni tenute all'obbligo ECM.

Art. 13.

Funzioni e responsabilità

1. Le funzioni e le responsabilità dei providers sono le seguenti:

- a) raccogliere il fabbisogno formativo, programmare, progettare, realizzare e valutare le attività formative;
- b) attribuire, secondo i criteri vigenti, i crediti formativi ECM e garantire i relativi adempimenti;
- c) garantire la qualità scientifica e l'integrità etica degli eventi proposti;
- d) promuovere l'efficacia degli eventi formativi rispetto alle esigenze espresse dai professionisti e dalle organizzazioni;
- e) assicurare la coerenza dei singoli eventi con quanto previsto dai piani formativi aziendali;
- f) garantire il rispetto di tutte le norme di sistema e le procedure amministrative – contabili connesse alle attività formative.

Art. 14.

Requisiti generali dei soggetti interessati all'accreditamento

1. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM dalla regione Friuli Venezia Giulia devono possedere i seguenti requisiti:

- a) disporre di un legale rappresentante e di una sede legale od operativa sul territorio regionale;
- b) dimostrare l'insussistenza di conflitti di interesse per il legale rappresentante del provider, i suoi delegati, i componenti degli organi collegiali ed il personale afferente al servizio di formazione con responsabilità nella progettazione, erogazione e valutazione degli eventi formativi, nonché i loro parenti ed affini fino al secondo grado;
- c) possedere i requisiti minimi strutturali, organizzativi, di qualità e di competenza previsti dalla regione Friuli Venezia Giulia come specificati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers di cui al comma 4.

2. I soggetti accreditati in qualità di provider ECM, entro 90 giorni dalla data di accreditamento devono costituire un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del servizio di formazione. I componenti di un comitato scientifico non possono essere inseriti quali componenti del comitato scientifico di altri providers regionali.

3. Il comitato scientifico di cui al comma 2, ha le seguenti funzioni:

a) promuovere la qualità scientifica della formazione erogata e, nel caso delle aziende ospedaliero - universitarie, la collaborazione tra la parte universitaria e la parte ospedaliera;

b) validare il piano formativo;

4. Con decreto della Direzione centrale i requisiti di cui al comma 1 sono specificati mediante l'adozione del Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers.

Art. 15.

Ente accreditante e procedure di accreditamento

1. La Direzione centrale, verificato il possesso dei requisiti documentali richiesti e previo parere vincolante della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle ultime integrazioni richieste, con decreto:

a) accoglie la richiesta e concede l'accreditamento provvisorio per la durata di 2 anni.

b) rigetta la richiesta, nel caso di mancanza dei requisiti previsti.

2. A partire dai sei mesi antecedenti la scadenza dell'accreditamento provvisorio il provider può fare richiesta di accreditamento standard.

3. L'accreditamento standard è concesso con decreto della Direzione centrale, previo parere vincolante della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

Art. 16.

Elenco dei providers e durata dell'accreditamento

1. La concessione dell'accreditamento con provvedimento, anche provvisorio, comporta l'iscrizione del provider nell'elenco regionale providers.

2. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è legata alla sussistenza dei requisiti previsti, la cui verifica è di competenza alla Direzione centrale.

3. Il provvedimento di accreditamento standard ha la validità di 5 anni trascorsi i quali la Direzione centrale, previa esplicita richiesta del provider interessato da presentarsi entro 6 mesi antecedenti la scadenza dell'autorizzazione standard, provvede alla revisione dei requisiti richiesti ed alla riconferma dell'accreditamento.

Art. 17.

Contributo annuale

1. Il contributo annuale e le altre eventuali modalità di contribuzione sono funzionali alla copertura dei costi diretti ed indiretti a carico della regione Friuli Venezia Giulia per le attività di competenza.

2. I soggetti pubblici o privati accreditati in qualità di provider sono tenuti a contribuire al finanziamento del sistema attraverso un contributo fisso annuale uguale per tutti ed un contributo variabile in relazione al numero di eventi realizzati.

3. Il contributo fisso annuale è fissato secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers di cui all'art. 14, comma 4 e va versato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. Sono esonerati dal versamento dei contributi previsti gli enti del Servizio sanitario regionale.

5. I providers di nuova istituzione versano la relativa quota entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione.

6. Se l'accreditamento è concesso dopo il 30 ottobre nulla è dovuto dal nuovo provider per l'anno di riferimento.

7. Il contributo variabile è fissato in relazione all'attività svolta secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers di cui all'art. 14, comma 4.

8. Il contributo variabile è versato dal provider entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento al numero di eventi validati nell'anno precedente.

Art. 18.

Attività di controllo e vigilanza, violazioni e sanzioni

1. La Direzione centrale effettua l'attività di controllo e vigilanza sui providers sia mediante i dati di sistema sia mediante visite in loco secondo le modalità ed i tempi descritti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei providers di cui all'art. 14, comma 4.

2. Nel caso di violazioni lievi o gravi alle disposizioni vigenti la Direzione centrale, in conformità all'Accordo Stato - Regioni del 05 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti. Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), interviene mediante:

a) diffida: è comminata nel caso di violazioni lievi direttamente dalla Direzione centrale. Contestualmente alla diffida, la Direzione stessa può fornire al provider alcune prescrizioni fissando un termine per l'adeguamento;



b) sospensione: è comminata nel caso di violazioni gravi o di diffide ripetute. La sospensione è decisa dalla stessa Direzione centrale su conforme parere della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM e può variare da 15 giorni ad un massimo di 1 anno.

c) revoca: è comminata nel caso di violazioni gravi e ripetute. La revoca è decisa dalla Direzione centrale su conforme parere della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

3. La revoca impedisce ai candidati di ripresentare domanda per l'accreditamento prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.

4. Nel caso in cui le violazioni riguardino providers del Servizio sanitario regionale, la Direzione centrale provvede alla segnalazione dei fatti al legale rappresentante affinché proceda all'accertamento delle eventuali responsabilità e successivamente relazioni alla stessa Direzione centrale su eventuali provvedimenti assunti e sanzioni irrogate.

5. La Direzione Centrale, previo parere della Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM, fermo restando quanto previsto con determinazione della Commissione nazionale della formazione continua dell'8 ottobre 2010, stabilisce le sanzioni alle quali saranno soggetti i providers in relazione alle violazioni commesse.

CAPO IV

ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI

Art. 19.

Eventi accreditati

1. L'accreditamento di eventi formativi del sistema regionale ECM nel Friuli Venezia Giulia può essere effettuato unicamente dai providers accreditati dalla Direzione centrale.

2. I crediti rilasciati dai providers accreditati dalla regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle disposizioni della Commissione nazionale per la formazione continua, hanno valore su tutto il territorio nazionale.

3. L'accreditamento degli eventi avviene obbligatoriamente attraverso il sistema informatico dedicato messo a disposizione dei providers ECM - FVG accreditati dalla regione Friuli Venezia Giulia e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dallo specifico Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2.

Art. 20.

Crediti formativi

1. I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari.

2. I crediti ECM sono assegnati dal provider ad ogni evento formativo secondo criteri definiti dal Manuale per l'accreditamento degli eventi approvato con decreto della Direzione centrale sulla base della durata, del numero dei partecipanti e di altre caratteristiche dell'evento oggettivamente definite.

Art. 21.

Obblighi connessi agli eventi

1. Il provider ECM-FVG è tenuto a:

- a) raccogliere il fabbisogno formativo di competenza, progettare gli eventi formativi e validarli nei tempi previsti;
- b) attribuire i crediti formativi all'evento;
- c) garantire la realizzazione dei corsi nel rispetto delle indicazioni regionali e delle norme relative alla sicurezza;
- d) verificare il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti;
- e) raccogliere le valutazioni di gradimento da parte dei partecipanti;
- f) verificare i criteri per il superamento del corso (livello di apprendimento, percentuale di presenza richiesta) ed attribuire i crediti ai partecipanti;

g) attestare i crediti formativi conseguiti dai partecipanti ed inviare il report ECM, nelle modalità tempo per tempo vigenti, al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie;

h) conservare la documentazione relativa agli eventi secondo le indicazioni tempo per tempo vigenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono specificati nel Manuale per l'accreditamento dei providers di cui all'art. 14, comma 4.

Art. 22.

Tipologie formative accreditabili e disciplina della sponsorizzazione

1. Sono individuate le seguenti tipologie formative accreditabili:

- a) Formazione residenziale (RES);
- b) Formazione sul campo (FSC);
- c) Formazione a distanza (FAD);
- d) Blended.

2. La disciplina della sponsorizzazione degli eventi formativi, del reclutamento dei partecipanti, del partenariato, del conflitto di interessi e della pubblicità all'interno degli eventi sono disciplinate dagli Accordi della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dallo specifico Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'art. 20, comma 2.

CAPO V

RINVII E NORME TRANSITORIE

Art. 23.

Rinvii

1. Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi ECM, le relative discipline professionali, le esenzioni rispetto all'obbligo ECM e le relative sanzioni, i limiti e le restrizioni riguardanti le tipologie di crediti da acquisire nel periodo e tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali di settore e le disposizioni della Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00074



LEGGE REGIONALE 27 novembre 2015, n. 30.

Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 dicembre 2015).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 31/2005

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 43/1988

1. Alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti nella regione, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca; tale licenza è valida su tutto il territorio nazionale»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, ai titolari della licenza di pesca che abbiano pagato il canone per l'anno in corso:

a) spetta il diritto di voto attivo;

b) spetta anche il diritto di voto passivo, se residenti nella regione da almeno cinque anni»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo».

2) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.»;

3) il comma 5 è abrogato;

4) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.»;

d) l'art. 5 è abrogato;

e) il comma 3, dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3. Ai residenti fuori dalla regione, che abbiano violato le disposizioni in materia di pesca nelle acque interne vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente articolo, con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4».

2. Le entrate derivanti dalla ridefinizione normativa degli articoli 2, 4 e 7, della legge regionale 43/1988, come prevista dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'ambito del bilancio dell'Ente Tutela Pesca.

Art. 3.

Modifica all'articolo 9, della legge regionale 32/1993

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, ancorché numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva e sempre che non si tratti di specie oggetto di tutela da parte di:

a) piani o programmi dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione;

b) piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica di cui all'articolo 6-*ter*, comma 3, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia)».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole «e marittime» sono soppresse e le parole «alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente Tutela Pesca».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2015

per il Presidente
Il vicepresidente
BOLZONELLO

(*Omissis*).

16R00016

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 31.

Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello statuto regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e l'integrazione delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti.

2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni, contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con

la legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203, e dall'insieme della normativa europea in materia di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea.

3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parità di accesso ai servizi, la parità di genere e l'effettivo esercizio dei diritti.

4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e l'effettiva attuazione del diritto di asilo;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni delle persone straniere immigrate e, contestualmente, il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del *welfare* e dello sviluppo locale;

d) la promozione della partecipazione delle persone straniere immigrate alla vita pubblica in attuazione della disciplina statale e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali, in particolare, le donne e i minori;

f) la realizzazione di efficaci canali di informazione per assicurare alle persone straniere immigrate l'informazione sui diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana, per garantire attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) la tutela della parità di genere;

h) la tutela dei minori stranieri con particolare attenzione per quelli non accompagnati;

i) la promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di persone straniere immigrate per il loro rientro nei Paesi di origine;



j) la realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio nel territorio regionale al fine di acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i richiedenti asilo e i rifugiati, i titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nel territorio della Regione, di seguito indicati come persone straniere immigrate.

2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche alle cittadine e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della normativa statale e regionale.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede mediante la struttura competente in materia di immigrazione alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone straniere immigrate.

2. In particolare la Regione provvede a:

a) adottare il Piano triennale degli interventi e i relativi Programmi annuali;

b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le prefetture e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale;

c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale;

d) curare l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni o enti che svolgono servizi specifici in materia di immigrazione;

e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni ed effettuare l'analisi e il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione;

f) promuovere e attuare progetti e politiche attive mirate alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne.

Art. 4.

Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili delle persone straniere immigrate, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Gli enti locali, in forma singola o associata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono, con le forme e le modalità indicate nella presente legge, l'esercizio dei diritti civili da parte delle persone straniere immigrate e la loro partecipazione alla vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'art. 7, curano i servizi indicati all'art. 16.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 gli enti locali si possono avvalere della collaborazione delle associazioni ed enti di cui all'art. 5.

Art. 5.

Funzione delle associazioni e degli enti

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. A tal fine la Regione sostiene i progetti promossi da enti, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e assistenziale finalizzate all'integrazione culturale e sociale delle persone straniere immigrate nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale.

Capo III

PARTECIPAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate

1. Il Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominato Piano triennale, definisce gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione degli stranieri nella società regionale nel rispetto delle diverse culture e fedi religiose e dei principi fondamentali della Costituzione italiana e atti ad accompagnare l'eventuale volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine.

2. Il Piano triennale ha validità triennale e conserva efficacia anche dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo Piano.



3. Il Piano triennale è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione di concerto con gli assessori competenti in materia di infrastrutture, salute, lavoro e istruzione, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione consiliare.

4. Il Piano triennale prevede l'indizione, almeno una volta ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione quale luogo aperto di confronto e di scambio tra persone straniere immigrate e cittadini italiani, enti pubblici e privati, organizzazioni del terzo settore, rappresentanze del mondo economico e sindacale.

Art. 7.

Programma annuale

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili.

2. Il Programma annuale definisce i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dal medesimo.

Art. 8.

Monitoraggio delle politiche di immigrazione

1. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione, avvalendosi del Servizio statistica e degli altri uffici regionali, cura il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale, in coordinamento con le altre attività di osservatorio promosse dalla Regione, e pubblica con cadenza annuale un rapporto.

2. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché quelle relative ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

Art. 9.

Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominata Consulta.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano triennale di cui all'art. 6;

b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;

c) avanza proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali attuativi della presente legge;

d) formula proposte alla giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;

e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone straniere immigrate e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;

f) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

Art. 10.

Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) gli assessori competenti in materia di salute, istruzione, lavoro, edilizia o loro delegati;

c) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;

d) il commissario di Governo o suo delegato, previa intesa con lo Stato;

e) quattro rappresentanti delle persone straniere immigrate designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni delle persone straniere immigrate;

f) quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni e degli enti che svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei sindacati confederali regionali;

h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) tre rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

j) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con lo Stato;

k) il garante regionale dei diritti della persona.

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.

4. Il presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti ed esperti interessati alla tematica.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita.



7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale competente in materia di immigrazione.

9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da e) a i), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.

Capo IV

INTERVENTI PER IL DIRITTO D'ASILO E LA TUTELA

Art. 11.

Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'esercizio del diritto d'asilo, l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale).

2. A tal fine, attraverso il Tavolo istituzionale regionale sulla protezione internazionale, la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o regionale del Ministero degli interni, e all'elaborazione delle strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli enti locali, degli enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema di accoglienza territoriale quanto più diffusa, inclusiva e condivisa con le comunità, di servizi di mediazione culturale e di tutela contro la tratta e ogni forma di schiavitù.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere l'inserimento delle persone accolte nella realtà locale, l'orientamento e l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative finalizzate all'inserimento delle persone accolte nella comunità ospitante.

Art. 12.

Lotta alla discriminazione

1. Il garante regionale dei diritti della persona, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del garante regionale dei diritti della persona), svolge le funzioni di osservazione, monitoraggio e assistenza nei confronti delle persone vittime delle discriminazioni, dirette e indirette, per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle

situazioni di sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù, anche avvalendosi degli sportelli e delle reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio.

Art. 13.

Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine

1. La Regione, nell'ambito di programmi, nazionali, comunitari, internazionali o regionali, sostiene e attua, anche in collaborazione con le associazioni delle persone straniere immigrate, progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine delle persone straniere immigrate presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Programma annuale.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere attivata una sola volta per ciascuna persona straniera immigrata.

Art. 14.

Interventi per i minori stranieri non accompagnati

1. La Regione assicura forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), finanziando gli interventi realizzati dagli enti locali per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con le risorse destinate a finanziare la legge regionale n. 6/2006, e con quelle di altri fondi statali o dell'Unione europea.

Capo V

INTERVENTI DI SETTORE

Art. 15.

Accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi

1. I cittadini italiani e stranieri accedono agli interventi di politica sociale secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 16.

Servizi territoriali

1. La Regione è autorizzata a promuovere e a sostenere attraverso il Programma annuale l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte delle persone straniere immigrate, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:



- a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;
- b) promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
- c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;
- d) attività di raccolta delle segnalazioni relative a eventuali atti ed episodi di discriminazione trasmesse al garante regionale di cui alla legge regionale n. 9/2014 ;
- e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;
- f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- g) servizi di mediazione linguistico-culturale.

2. Nell'ambito del Programma annuale la regione è autorizzata a organizzare incontri di aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di immigrazione.

Art. 17.

Accoglienza e inserimento abitativo

1. In attuazione dell' art. 40 del decreto legislativo n. 286/1998 e sulla base della normativa regionale di settore, la Regione, attraverso il Programma annuale è autorizzata a promuovere a favore delle persone straniere immigrate le seguenti forme di intervento:

- a) il sostegno alla gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea;
- b) il sostegno, delle agenzie sociali per l'abitare inserite nel sistema degli ambiti territoriali, per la realizzazione di azioni volte a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'ideale soluzione abitativa;
- c) il sostegno alla gestione di alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell' art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 .

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere contributi agli ambiti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'art. 5 per interventi di manutenzione delle strutture, o di arredamento delle stesse, o per il pagamento dei canoni di locazione.

Art. 18.

Istruzione e educazione

1. Ai minorenni stranieri presenti sul territorio regionale sono garantite, rispetto ai minorenni italiani, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici, nonché agli interventi in materia diritto allo studio.

2. In attuazione dei principi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 286/1998 le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, dell'educazione civica, dei principi giuridici formativi la cittadinanza italiana, la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza.

4. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastarne l'abbandono e la dispersione scolastica e, comunque, qualsiasi forma di discriminazione.

5. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere incentivi alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, agli enti locali e agli ambiti territoriali, secondo quanto indicato nel Programma annuale, per la realizzazione di interventi specifici concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
- c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;
- e) la formazione, l'educazione interculturale e di conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
- f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e/o per il perfezionamento della stessa al fine dello studio delle varie discipline;
- g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;
- h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
- i) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;
- j) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.


6. La Regione, inoltre, concede incentivi per iniziative e interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

Art. 19.

Collaborazione istituzionale in materia di istruzione e ricerca

1. La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca favorisce:

- a) la stipula di accordi di cooperazione tra università con sede nel territorio regionale e università di Paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio regionale;



b) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca della Regione.

2. La Regione, al fine dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli inter-istituzionali, in particolare con le università della Regione.

Art. 20.

Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

1. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale e ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 286/1998, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e sostiene progetti per:

a) uso di spazi pubblici in via continuativa o occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

b) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, la valorizzazione e lo scambio tra le diverse culture;

c) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. È istituito, ai fini informativi, l'elenco regionale dei mediatori culturali presso la Direzione competente. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici o di aggiornamento, per coloro che abbiano conseguito esperienze formative e lavorative pregresse, appositamente promossi dalla Regione.

Art. 21.

Assistenza socio-sanitaria

1. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute, la Regione garantisce ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio regionale i servizi sanitari in condizioni di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani, in conformità all'art. 34 del decreto legislativo n. 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni.

2. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute la Regione garantisce la riabilitazione dei titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria che hanno subito torture o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, in conformità all'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

3. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute la Regione garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno le cure ambulatoria-

li e ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286/1998 e dalle indicazioni contenute nell'accordo Stato - Regioni 20 dicembre 2012, n. 255 (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome»).

4. La Regione provvede inoltre:

a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;


b) alla predisposizione di proposte e alla realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, nonché di formazione e di aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari e sociali, sulla normativa vigente in tema di accesso ai servizi sanitari per gli stranieri, per un approccio multiculturale e pluridisciplinare ai temi della tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale;

c) alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza, di tratta oppure di grave sfruttamento promuovendo progetti e interventi realizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629 GAI);

d) ad assicurare l'organizzazione, anche presso gli enti del servizio sanitario regionale e, comunque, presso i principali servizi socio-sanitari, di servizi di mediazione linguistica e culturale e a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei mediatori;

e) a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale un gruppo tecnico di lavoro con il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi e dei servizi sociali di cui al sistema integrato previsto dalla legge regionale n. 6/2006, rivolti ai cittadini stranieri; gli oneri di funzionamento del gruppo tecnico di lavoro sono costituiti dal gettone di presenza e da eventuali rimborsi spese ai componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni.

5. La Regione rimborsa agli enti del servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998. Un'apposita commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della commissione



e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.

6. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, sono realizzati con le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016, in attuazione degli atti di pianificazione e programmazione adottati dalla Regione nei settori sanitario, sociale e sociosanitario ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

Art. 22.

Inserimento lavorativo

1. La normativa regionale vigente garantisce alle persone straniere immigrate pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa; le persone straniere immigrate sono ammesse, ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), a partecipare ai concorsi pubblici e alle selezioni nei termini previsti dalla normativa nazionale.

2. La Regione e gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze:

a) favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

b) sostengono le iniziative autonome favorendo la cooperazione, l'accesso al credito e le iniziative di supporto alle attività imprenditoriali;

c) individuano i centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono realizzati con le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

4. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27-ter e 27-quater, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale.

5. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle quote di lavoratori stranieri assegnate dallo Stato sul territorio regionale.

Art. 23.

Formazione professionale

1. Le persone straniere immigrate accedono alle iniziative e alle attività di formazione professionale, di formazione continua, di orientamento, di tirocinio e alle relative iniziative di informazione in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in base alla normativa vigente.

2. La Regione, inoltre, promuove e sostiene, sempre ai fini dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attività di formazione professionale, progetti, definiti anche con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, che prevedono corsi di formazione per la conoscenza della lingua italiana, delle nozioni fondamentali di educazione civica e del funzionamento del sistema istituzionale italiano.

3. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo e al mondo del lavoro, la Regione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la valorizzazione e il riconoscimento dei titoli e delle professionalità acquisiti nei Paesi di provenienza, nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.

Art. 24.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di accoglienza solidale, integrazione e accesso ai servizi delle persone straniere immigrate.

2. A tal fine la giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione che documenta in particolare:

a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi e dei relativi Programmi annuali e la spesa sostenuta per ambito d'intervento;

b) il grado e le modalità di coordinamento tra le direzioni centrali coinvolte e tra i diversi soggetti attuatori degli interventi;

c) le attività svolte dalla Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate;

d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo di cui all'art. 11 e delle iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previsti dall'art. 13;

e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale presso i centri dell'impiego previsti dall'art. 22, comma 2, lettera *c)*, e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei mediatori culturali di cui all'art. 20, comma 2.

3. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 25.

Disciplina transitoria

1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la giunta regionale è autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano triennale, in conformità con i principi e le finalità di cui all'art. 1, nonché con le disposizioni della presente legge.



2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, per quelli relativi alla programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 22, comma 4, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni dei seguenti atti regolamentari:

a) decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 236 (Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);

b) decreto Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 383 (Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)).

4. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 22, comma 5, per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres. (Procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari), e sue eventuali successive modifiche.

Art. 26.

Abrogazioni

1. I commi dal 21 al 29 dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

Art. 27.

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa

1. Ai fini della correttezza e della legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi che consistano nell'erogazione di somme di denaro o altre utilità economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili, i destinatari degli interventi stessi sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le modalità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 28.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 7, in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, art. 11, comma 3, art. 13, art. 16, commi 1 e 2, art. 17, comma 1, art. 18, commi da 4 a 6, art. 20, comma 1, art. 21, comma 4, lettere c) e d), art. 23, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.640.000 euro, suddivisa in ragione di 1.295.000 euro per l'anno 2016 e 1.345.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5014 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Interventi previsti dal Programma delle politiche di immigrazione».


2. Per le finalità di cui all'art. 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.2.5065 e del capitolo 5011 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi per il sostegno di strutture dedicate all'ospitalità temporanea a favore delle persone straniere immigrate».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, per complessivi 3.040.000 euro, suddivisi in ragione di 1.495.000 euro per l'anno 2016 e di 1.545.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

4. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 4, art. 10 e art. 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e 5.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5015 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Spese per la conferenza regionale sull'immigrazione, per la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate e per il Tavolo regionale istituzionale sulla protezione internazionale».

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

6. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5016 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori culturali».



7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 6.2.1.5062 e dal capitolo 5808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

8. Per le finalità di cui all'art. 21, comma 4, lettera e), per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 3.000 euro carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 4729 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Gruppo tecnico di lavoro per la programmazione degli interventi e dei servizi sociali rivolti ai cittadini stranieri».

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per l'anno 2016 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364.

10. Per le finalità di cui all'art. 21, comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione «Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari».

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

12. Per le finalità di cui all'art. 22, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5017 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Servizi di mediazione socio - culturale presso i Centri per l'impiego».

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.5.1.1146 e dal capitolo 4682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Art. 29.

Efficacia della legge

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 dicembre 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00015

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

(PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 46 DELL'11 DICEMBRE 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale 8/2003

1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è sostituito dal seguente: «Testo unico in materia di sport».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 1 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;

b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;

c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;

d) valorizzazione del talento sportivo;


e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;

f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;

g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;

h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;

i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.



3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 8/2003

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;

b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;

c) manifestazione sportiva: manifestazione recante una competizione sportiva a carattere agonistico e amatoriale;

d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:

- 1) spazi per attività sportiva;
- 2) servizi di supporto;
- 3) impianti tecnici;
- 4) spazi per il pubblico;

e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;

f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 2 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Coordinamento permanente*). — 1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.

2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.

3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.»

Art. 5.

Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale 8/2003

1. La rubrica del capo IV della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: «Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Contributi per manifestazioni sportive*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Contributi per eventi sportivi straordinari*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, nonché ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale e internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.



2. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma 1.

3. Per evento sportivo straordinario si intende qualsiasi manifestazione sportiva, di interesse nazionale o internazionale, non routinaria nel territorio regionale, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze straordinarie e imprevedibili, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, e assegnata dalla Federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il contributo non può superare l'importo di 20.000 euro ed è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei medesimi criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 13 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Contributi annui a enti di promozione sportiva*). — 1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 14 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 16 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Valorizzazione del talento sportivo*). — 1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi,

residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:

a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;

b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.

3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.».

Art. 11.

Modifica alla rubrica del capo VII della legge regionale 8/2003

1. La rubrica del capo VII della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.


2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.



3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera *d*).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 20 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Promozione dell'attività sportiva nella scuola*). — 1. L'Amministrazione regionale sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al comma 2.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 21 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Contributi annui per i Centri universitari sportivi*). — 1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;

b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 23 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Tutela dei praticanti*). — 1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all'agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 178/1998, o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell'Unione europea.

2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;

d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;

e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping;

f) la vigilanza del rispetto della normativa antidoping.

4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.

5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;



c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

7. A decorrere dall'1 ottobre 2016, le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro a carico del gestore dell'attività sportiva. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.».

Art. 16.

Modifica all'art. 24-quater della legge regionale 8/2003

1. Al comma 2 dell'art. 24-quater della legge regionale 8/2003, dopo le parole «agonistiche e amatoriali», sono aggiunte le seguenti: «e degli enti di promozione sportiva».

Art. 17.

Modifica alla rubrica del capo XII della legge regionale 8/2003

1. La rubrica del capo XII della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di attuazione».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 29 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Regolamento di attuazione*). — 1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.».

Art. 19.

Modifica alla rubrica del capo XIII della legge regionale 8/2003

1. La rubrica del capo XIII della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: «Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale 8/2003

1. L'art. 30 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli*). — 1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto, nel termine stabilito dal relativo regolamento. I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.

4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16 e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale 8/2003


1. L'art. 31 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Aiuti di Stato*). — 1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.».

Art. 22.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio



5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6084 - «Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva» e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

b) capitolo 6085 - «Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI» e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

3. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6093 - «Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva e ai comitati organizzatori locali» e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

b) capitolo 6095 - «Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI» e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

5. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6096 di nuova istituzione, a

decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Contributi annui agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale a sostegno dell'attività istituzionale».

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

7. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6087 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per la Scuola regionale dello sport».

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6088 - «Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera» e con lo stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

b) capitolo 6089 - «Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali» e con lo stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera a), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera b), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

12. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000



euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6091 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio».

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

14. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'acquisto di beni, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio».

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6097 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Incentivi annui al Comitato regionale del Coni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di un progetto unitario di promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola».

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

18. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6098 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive svolte».

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di cui all'art. 25 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2-bis, 15, 17, 19 e 22 della legge regionale 8/2003;

b) i commi da 101 a 109 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

c) i commi da 41 a 46 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 24.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:

a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

b) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'art. 29, comma 1 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010);

e) decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010).



2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, per la disciplina degli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell'art. 6 della legge regionale 27/2012.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, per la disciplina degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell'art. 6 della legge regionale 23/2013.

4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'art. 2 della legge regionale 8/2003.

6. Il regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Produzione di effetti

1. La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 dicembre 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00014

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25.

Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 341 del 29 dicembre 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

«2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati.»



4. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

«5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3, della legge regionale n. 9 del 2002

1. L'art. 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

Art. 3.

(Funzioni dei Comuni)

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d).

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.

5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 2002 è soppressa la lettera d).

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole «, le Province» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.»

2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole «le Province» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).»

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 8, della legge regionale n. 9 del 2002

1. L'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 9, della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole «Le Province e» sono soppresse.



Art. 8.

*Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale
n. 9 del 2002*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis
(Cabina di regia per il distretto turistico
della costa emiliano-romagnola)

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.

4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedurali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.»

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 9 ter nella legge regionale
n. 9 del 2002*

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

Art. 9-ter
(Clausola valutativa)

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:

- a) le attività svolte;
- b) le concessioni adottate;
- c) le attività di consultazione e confronto;
- d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.

2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. I Piani dell'arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE.

Art. 11.

Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015, per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito



delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo U86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti», afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016-2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00057

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 1.

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 10 del 22 gennaio 2016*)

(*Omissis*)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in coerenza con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove la tutela e la protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e favorisce metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali e scientifici.

Art. 2.

Attività di formazione e aggiornamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione coordina e programma corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione.

2. La Regione sostiene i corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai potenziali operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione affidati alle Università abruzzesi costituenti il Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale (CEISA), unitamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti e previa assegnazione delle risorse statali stanziare ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate al finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione, ovvero nei limiti delle risorse regionali del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 5/2015

1. All'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2015, n. 8/Reg.

Integrazioni al Regolamento regionale n. 4 del 05/08/2015 (Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 del 23 dicembre 2015*)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 4 del 26 novembre 2015 del Consiglio Regionale - V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni al Regolamento regionale n. 4/2015

1. Dopo l'art. 12 del Regolamento regionale n. 4 del 5 agosto 2015 (Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015) sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 12-bis.

Modalità di fatturazione e liquidazione

1. Per l'anno 2015 le strutture accreditate ospitanti che erogano le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale sono tenute a fatturare alla ASL territorialmente competente anche la quota sociale di cui alla lettera c), art. 10 del presente regolamento. La ASL dopo le necessarie verifiche con il Comune di residenza dell'utente, provvede alla liquidazione imputando la spesa sui fondi che verranno trasferiti dalla Regione Abruzzo. La Regione provvederà a trasferire alle ASL i fondi

necessari per il pagamento della quota sociale suddetta, su richiesta delle stesse, imputando la spesa sul capitolo 71576 UPB13.01.005 del bilancio regionale.

Art. 12-ter.

Norma di salvaguardia per i Comuni

1. Ai Comuni che hanno già rendicontato regolarmente per l'anno 2015 saranno rimborsate le somme dovute.

D'ALFONSO

16R00084

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 dell'8 gennaio 2016*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari*). — 1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento.



2. L'Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVI legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2015

CROCETTA

(*Omissis*).

16R00081

LEGGE 31 dicembre 2015, n. 31.

Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Modifica di norme.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 2 dell'11 gennaio 2016*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

1. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

«7. L'eccedenza del totale dei residui attivi reimputati rispetto al totale dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, al netto delle somme già accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per gare non perfezionate, pari ad euro 3.135.722.963,95 è destinata alla copertura del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 ride-terminato dal riaccertamento medesimo, in trenta quote annue costanti di 104.524.098,80 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

8. Per effetto di quanto disposto al comma 7 il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 4, è ridotto dell'importo di cui al comma 7 e la quota costante pari a 164.180.871,87 euro di cui al medesimo comma 4 è rideterminata in 59.656.773,07 euro.».

Art. 2.

Pagamento IVA per i servizi di trasporto

1. Al fine di assumere l'onere dell'IVA sui corrispettivi dovuti a Trenitalia per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di euro 2.788.398,00 per l'esercizio finanziario 2015.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 243311 - UPB 5.2.1.3.99 - per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. I commi 2 e 3 dell'art. 54 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono abrogati.

Art. 4.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 dicembre 2015

CROCETTA

L'assessore regionale per l'economia: BACCEI

(*Omissis*).

16R00082



LEGGE 31 dicembre 2015, n. 32.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 2 dell'11 gennaio 2016)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 2016, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2016, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 21 dicembre 2015 nonché secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge.

Art. 2.

Disposizioni in materia di variazioni di bilancio

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.

Art. 3.

Rapporti finanziari Stato-Regione

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa, per un importo stimato in 500.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, il medesimo importo è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di seguito indicate:

Missione 1, Programma 4 (capitolo 219205) 448.845 migliaia di euro;

Missione 1, Programma 10 (capitolo 212015) 22.000 migliaia di euro;

Missione 20, Programma 1 (capitolo 215744) 29.155 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 riconosciute alla Regione sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa in misura proporzionale agli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 4.

Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario

1. Al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole «ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione» sono sostituite con le seguenti: «con esclusione delle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale e».

Art. 5.

Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015

1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2015 o in scadenza nel corso dell'anno 2016, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2016.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 dicembre 2015

CROCETTA

L'assessore regionale per l'economia: BACCEI

(Omissis).

16R00083



DECRETO PRESIDENZIALE 21 dicembre 2015, n. 33.

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'economia. Modifica dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 4 del 22 gennaio 2016 (n. 4))

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il suo art. 11;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed in particolare il suo art. 20, comma 6-ter;

Visto l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 56, che ha previsto un nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia;

Considerata la necessità, al fine di un tempestivo perseguimento delle finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di provvedere alla conseguenziale riorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'Assessorato regionale dell'economia, pur in prima parziale attuazione e anticipatamente rispetto alla riorganizzazione dell'intero apparato amministrativo regionale prevista dall'art. 49, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 9/2015, secondo l'iter di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il parere n. 878/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 2 settembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 26 novembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 3 dicembre 2015;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nelle more della riorganizzazione generale dell'apparato amministrativo regionale da realizzarsi ai sensi dell'art. 49 della medesima legge regionale, il presente regolamento modifica l'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'economia e l'articolazione delle relative strutture intermedie di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, nel rispetto del limite massimo ivi previsto.

2. L'Allegato 1 del presente regolamento sostituisce, limitatamente all'assetto organizzativo dell'Assessorato dell'economia, l'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.

Art. 2.

Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Assessorato dell'economia

1. L'assetto organizzativo dell'Assessorato dell'economia di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, è rimodulato, in attuazione dell'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come segue:

- presso il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro-Ragioneria generale della Regione, è istituito il Servizio "Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e dei servizi" di cui all'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

- il Servizio "Patrimonio" e il Servizio "Demanio", del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale, sono trasferiti al Dipartimento regionale delle finanze e del credito;

- il Servizio "Liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali", del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale, è soppresso ed il relativo personale è trasferito all'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dell'attribuzione di competenze disposta dal comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 3.

Trasferimenti di funzioni e compiti

1. I dirigenti generali interessati provvedono al trasferimento di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro Dipartimento o all'Ufficio speciale di cui sopra per effetto del presente decreto; a tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano già in carico i relativi affari. Nell'effettuare i relativi trasferimenti è data assoluta priorità ai procedimenti ancora in corso e per gli stessi devono essere evidenziati, nell'ambito del verbale di con-



segna dalla struttura cedente, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti, nonché ogni ulteriore dato od informazione necessari o utili alla continuità, l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia.

2. I contratti dei dirigenti delle strutture intermedie e delle unità operative di base interessate, ferma restando l'originaria scadenza e l'indennità di parte variabile già in godimento, mantengono la loro validità presso la nuova collocazione organizzativa fino alla riorganizzazione dell'intero apparato amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, della medesima legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

3. Il personale in servizio presso gli uffici oggetto di trasferimento è assegnato alle strutture di destinazione.

Art. 4.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 21 dicembre 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BACCEI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 gennaio 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 1.


(Omissis).

16R00137

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-023) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 6 0 4 *

€ 3,00

